



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Servizio Appalti

Via Dogana n. 8 – 38122 Trento

T +39 0461 496444

F +39 0461 496422

pec serv.appalti@pec.provincia.tn.it

@ serv.appalti@provincia.tn.it

web <https://contrattipubblici.provincia.tn.it/>



AGENZIA PROVINCIALE PER
GLI APPALTI E CONTRATTI

S171/26/3.5-814-2026

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). La segnatura di protocollo è verificabile in alto a destra oppure nell'oggetto della PEC o nei files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

DISCIPLINARE DI GARA

Gara europea a procedura aperta per l'appalto del servizio, sopra soglia comunitaria, di pulizia e sanificazione ambientale, ordinaria e straordinaria a ridotto impatto ambientale, conforme ai criteri ambientali minimi (CAM) del Ministero dell'ambiente (d.m. 29/01/2021), in favore dell'APSP "Città di Riva" di Riva del Garda (TN).

Codice CIG BBCF95F6A7

Scadenza del termine di presentazione delle offerte: 14 luglio 2026 - ore 12.00

INDICE

DISCIPLINARE DI GARA.....	1
DISCIPLINARE DI GARA.....	4
PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA.....	4
1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD).....	4
1.2. DOTAZIONI TECNICHE.....	6
1.3. REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA.....	7
1.4 IDENTIFICAZIONE.....	7
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	8
2.1. DOCUMENTI DI GARA.....	8
2.2. CHIARIMENTI.....	10
2.3 COMUNICAZIONI.....	10
3. OGGETTO DELL' APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....	12
3.1. DURATA.....	13
3.2. REVISIONE PREZZI.....	14
3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE.....	14
4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	14
5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	16
6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	18
6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE.....	18
6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	19
6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	19
6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	19
6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	20
7. AVVALIMENTO.....	21
8. SUBAPPALTO.....	22
9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE.....	22
10. GARANZIA PROVVISORIA.....	24
11. SOPRALLUOGO.....	27
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	27
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	27
13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	28
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	30
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	32
15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	32
15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL' ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14.....	34
15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE.....	34
15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	35
15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	36
16. OFFERTA TECNICA.....	39
17. OFFERTA ECONOMICA.....	39
18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	40

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	41
18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	42
18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	42
18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI.....	42
19. COMMISSIONE TECNICA.....	43
20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	43
21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	44
22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.....	45
23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	46
24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	46
25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	48
26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	50
27. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	50
28. ACCESSO AGLI ATTI.....	51
29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	52
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	52

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

Questa Amministrazione, su delega dell'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (di seguito A.P.S.P.) **"Città di Riva" di Riva del Garda (TN)**, in applicazione della Convenzione n. 47870 di data 7 gennaio 2025 stipulata fra UIIPA Società Cooperativa e la Provincia autonoma di Trento per la gestione e/o supporto in tema di procedure di affidamento di appalti pubblici, per il tramite dell'Ufficio consortile di cui all'art. 3 della Convenzione stessa, ha deciso di affidare il servizio di pulizia e sanificazione ambientale ordinaria e periodica, nel rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale di cui al D.M. 29.01.2021 *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti"*, così come modificato dal Decreto Correttivo del 24 settembre 2021 del Ministero della Transizione Ecologica - Allegato 2 *"Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici ed ambienti ad uso sanitario"*, dei locali dell'APSP **"Città di Riva" di Riva del Garda (TN)** sita in via Ardaro, 20/a.

La presente procedura è svolta tramite la PAD accessibile all'indirizzo <https://contracta.provincia.tn.it/portale/index.asp>, previa registrazione. Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del codice.

Il luogo di svolgimento del servizio è Riva del Garda (TN), codice NUTS ITD20 - CIG: BBCF95F6A7
Il Responsabile unico del progetto è il dott. Davide Pretti - Direttore dell'A.P.S.P. **"Città di Riva" di Riva del Garda (TN)**.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il dott. Silvano Librera, Dirigente del Servizio Appalti.

Il Responsabile del procedimento di scelta del contraente, ai sensi della L.P. n. 23/92 è la dott.ssa Nadia Ranzi.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli articoli 57 comma 2, 71 e 108 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice) e 17 della L.P. 9 marzo 2016 n. 2 – Legge provinciale di recepimento delle direttive europee in materia di contratti pubblici 2016 (in seguito: L.P. n. 2/2016).

1. PIATTAFORMA

1.1. LA PIATTAFORMA DI APPROVVIGIONAMENTO DIGITALE (PAD)

L'utilizzo della PAD comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla PAD.

L'utilizzo della PAD avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 – 38122 Trento – T +39 0461 495111 – www.provincia.tn.it – C.F. e P. IVA 00337460224

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla PAD;
- utilizzo della PAD da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Condizioni generali di utilizzo - Contracta*" allegato alla Delibera della Giunta Provinciale n. 2276 del 15 dicembre 2023 disponibile sul sito istituzionale della Provincia e consultabile al [link: https://www.provincia.tn.it/Documenti-e-dati/Normative/Del.-G.P.-n.-2276-di-data-15-dicembre-2023](https://www.provincia.tn.it/Documenti-e-dati/Normative/Del.-G.P.-n.-2276-di-data-15-dicembre-2023).

In caso di mancato funzionamento della PAD o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante valuta la necessità di disporre la sospensione del termine per la presentazione delle offerte per il periodo di tempo strettamente necessario a ripristinare il normale funzionamento e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso e del momento in cui si verifica.

In tali casi la stazione appaltante dà tempestiva pubblicità dell'avviso relativo alla proroga nel portale "*Amministrazione trasparente*" del Sistema Informativo dei contratti della Provincia Autonoma di Trento – SICOPAT rinvenibile al link: <https://sicopat2.provincia.tn.it/trasparenza-fe/#!/page/lista-atti-procedure-page> in corrispondenza della pagina relativa alla presente procedura. La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della PAD sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della PAD è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nelle Condizioni generali di utilizzo, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nelle Condizioni generali di utilizzo che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della PAD.

In ogni caso, allo stato, è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla PAD;
- b) disporre di una identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o di altri mezzi di identificazione elettronica (CIE e CNS) di cui all'articolo 64 del Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), nonché di mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero e per

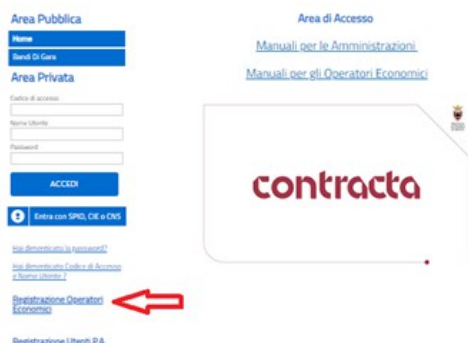
Provincia autonoma di Trento

l'operatore economico che non siano presenti nei predetti indici, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. REGISTRAZIONE ALLA PIATTAFORMA

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è necessario essere registrati alla PAD secondo le modalità esplicitate nei Manuali per l'utilizzo della Piattaforma consultabili al link <https://www.provincia.tn.it/Documenti-e-dati/Documenti-di-supporto/Manuali-per-gli-operatori-economici> - *"Guida alla registrazione e alla gestione delle anagrafiche"* procedendo alla compilazione della *"Registrazione Operatori Economici"*.



La registrazione alla PAD deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno della PAD dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente all'account all'interno della PAD si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato. **La registrazione è necessaria anche per tutti gli operatori partecipanti in forma associata ed ausiliari.**

1.4 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla PAD (<https://contracta.provincia.tn.it/portale/index.asp>).

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 – 38122 Trento – T +39 0461 495111 – www.provincia.tn.it – C.F. e P. IVA 00337460224

L'identificazione avviene o mediante identità digitale SPID, o mediante carta d'identità elettronica (CIE) oppure carta nazionale dei servizi (CNS), secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni), o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla PAD possono essere effettuate inviando una mail a cc.contracta@tndigit.it o tramite Call Center che risponde ai numeri:

- **800 22 80 40** (attivo dalle 08:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì);
- **0461-800786** (nelle altre fasce orarie - con la sola registrazione della chiamata - e per chi chiama dall'estero).

Si precisa inoltre che al Gestore del Sistema non potranno essere posti quesiti di carattere procedurale-amministrativo e tecnico-progettuale.

Al fine di permettere un riscontro in tempo utile delle richieste di assistenza, le stesse dovranno essere effettuate almeno 24 ore prima della scadenza del termine per l'invio dell'offerta. Oltre tale termine non potrà essere garantita l'assistenza.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Determina a contrarre n. 130 dd. 25.05.2026;
2. Progettazione del servizio, comprensiva dei seguenti documenti:
 - 2.1) Capitolato speciale d'appalto - parte amministrativa e relativi allegati:
 - Allegato AA1 – “Tabella A recante i dati personale Operatore economico 1 uscente;
 - Allegato AA2 - “Tabella A recante i dati personale Operatore economico 2 uscente;
 - 2.2) Capitolato speciale d'appalto - parte tecnica e relativi allegati comprensivi di:
 - Allegato TA – Appendice tecnica;
 - Allegato TA) 1a - Legenda frequenze pulizie edificio storico;
 - Allegato TA) 1b - Legenda frequenze pulizie edificio nuovo;
 - Allegato TA) 2 – Cittadella Pianta piano interrato;
 - Allegato TA) 3 – Cittadella Pianta piano terra;
 - Allegato TA) 4 – Cittadella Pianta piano primo;
 - Allegato TA) 5 - Edificio Storico piano interrato;
 - Allegato TA) 6 - Edificio Storico piano terra;
 - Allegato TA) 7 - Edificio Storico piano primo;
 - Allegato TA) 8 - Edificio Storico piano secondo;
 - Allegato TA) 9 - Edificio Storico piano terzo;
 - 2.2.3) Documento di stima economica del costo della manodopera;
3. Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea;
4. Disciplinare di gara e relativi allegati:
 - 4.1) Fac simile domanda di partecipazione (Allegato A1);

Provincia autonoma di Trento

- 4.2) Documento di gara unico europeo (DGUE) da compilare sulla Piattaforma;
 - 4.3) Modello dichiarazione ausiliaria (Allegato B);
 - 4.4) Allegato TB Elaborato *“Parametri e criteri di valutazione dell’offerta”*;
 - 4.5) Allegato TC Modello per la presentazione dell’offerta economica (Allegato C);
 - 4.6) Dichiarazione sulla dimensione aziendale (Allegato D);
 - 4.7) Documentazione ulteriore da presentare da parte dell’aggiudicatario (Allegato E);
5. DUVRI;
6. Istruzioni per creare un file .pdf/A (*formato adatto all’archiviazione nel lungo periodo di documenti elettronici e a garanzia della corretta visualizzazione della documentazione*) e manuali relativi alla piattaforma CONTRACTA dedicati agli operatori economici, rinvenibili al link <https://www.provincia.tn.it/Documenti-e-dati/Documenti-di-supporto/Manuali-per-gli-operatori-economici>.

La documentazione integrale di gara è accessibile gratuitamente all’interno dell’area pubblica della Piattaforma (<https://contracta.provincia.tn.it/portale/index.asp>).



La documentazione è altresì accessibile all’interno dell’ambiente di gara sulla Piattaforma previa registrazione.

Si informano gli operatori economici che il bando di gara, il presente disciplinare di gara, il Capitolato speciale d’appalto parte amministrativa e il capitolato tecnico con i rispettivi allegati, il Documento di progetto - Relazione generale illustrativa con il quadro riassuntivo dei costi, il Documento di stima economica del costo della manodopera, il Duvri nonché il provvedimento a contrarre sono accessibili gratuitamente anche nel portale *“Amministrazione trasparente”* del Sistema Informativo dei contratti della Provincia Autonoma di Trento – SICOPAT rinvenibile al link <https://sicopat2.provincia.tn.it/trasparenza-fe/#/page/lista-atti-procedure-page> in corrispondenza della pagina relativa alla presente procedura.

Con le medesime modalità saranno altresì pubblicati rapporti e relazioni previsti dall’art. 47 comma 9 del d.lgs. n. 77 del 2021 e dall’allegato II.3 al Codice.

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **10 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica, attivando l’apposita funzione della PAD, con le modalità di cui al paragrafo 4 (*“Invio di un quesito”*) del Manuale *“Presentazione di una offerta”*, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono evase tramite la Piattaforma almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla PAD nella sezione *“Bandi di Gara”* dedicata alla presente procedura e nel portale *“Amministrazione trasparente”* del Sistema Informativo dei contratti della Provincia Autonoma di Trento – SICOPAT rinvenibile al link <https://sicopat2.provincia.tn.it/trasparenza-fe/#/page/lista-atti-procedure-page> in corrispondenza della pagina relativa alla presente procedura. Si invitano i concorrenti a visionare

costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

Allo stesso modo saranno pubblicati le eventuali integrazioni e rettifiche agli atti di gara, comunicazioni di proroga, sospensione, riattivazione e annullamento della gara, assieme alla relativa documentazione

Si invitano pertanto sin d'ora i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3 COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la PAD e, per quanto non previsto dalla stessa piattaforma, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici, lo stesso è tenuto ad indicare, nella domanda di partecipazione, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice.

In caso di malfunzionamento della PAD, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Ai sensi di quanto previsto dal Piano anticorruzione allegato al Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028 della Provincia autonoma di Trento:

- il concorrente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001 disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link: https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina769_antikorruzione.html

- I concorrenti si impegnano a non ricercare il contatto confidenziale con i soggetti competenti, ossia il RUP, i componenti l'Ufficio gare consortile delle A.P.S.P. di cui all'art. 3 della Convenzione citata nelle Premesse, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, il dipendente individuato dal bando quale responsabile del procedimento ai sensi della l.p. n. 23/1992 al quale è assegnata l'attività istruttoria, il Direttore dell'Ufficio cui è assegnato il dipendente sopra individuato, il Presidente della seduta di gara, i membri della commissione tecnica, ove prevista;

- fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il concorrente si impegna a segnalare tempestivamente all'amministrazione aggiudicatrice qualsiasi condotta volta a turbare o pregiudicare il regolare svolgimento della procedura di affidamento, posta in essere da ogni interessato o da chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura medesima, anche nella forma tentata;

- l'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente disciplinare, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo rivestito e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'A.P.S.P. "Città di Riva" di Riva del Garda, approvato con deliberazione n. 40 di

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 – 38122 Trento – T +39 0461 495111 – www.provincia.tn.it – C.F. e P. IVA 00337460224

data 27 giugno 2024 reperibile presso la sezione “*Amministrazione trasparente*” del sito internet dell’ente e precisamente al seguente link: <https://www.csarivadelgarda.com-Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>

Nel contratto è prevista apposita clausola risolutiva in caso di violazione di tali obblighi.

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, c. 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è fatto divieto, per tre anni, di contrattare con la Pubblica Amministrazione per i soggetti privati che abbiano concluso contratti o conferito incarichi a ex dipendenti dell’amministrazione aggiudicatrice che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti per conto della stessa e che sono cessati dal rapporto di pubblico impiego da meno di tre anni. In caso di violazione di tale disposizione è prevista la nullità dei contratti di lavoro conclusi e degli incarichi conferiti con conseguente obbligo, a carico dei soggetti privati, di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

3. OGGETTO DELL’APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L’appalto è costituito da un unico lotto per le motivazioni indicate nel provvedimento a contrarre, compreso nella documentazione di gara di cui al paragrafo 2.1 del presente disciplinare.

Tabella 1

n.	Descrizione servizi	CPV	ATECO	P (principale) S (secondaria)	Importo €
1	Servizi di pulizia e sanificazione ambientale ordinaria e straordinaria dell’A.P.S.P. “Città di Riva di Riva del Garda (TN)	90910000-9	81.21.00	P	922.945,44
A) Importo totale soggetto a ribasso					922.945,44
B) Oneri della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso					900,00
A) + B) Importo complessivo a base di gara per la durata di 4 anni					923,845,44
C) Importo dell’eventuale proroga programmata per un periodo di 4 anni ex art. 120, c. 10 codice appalti					922.945,44
D) Oneri della sicurezza da interferenze per l’eventuale proroga biennale non soggetti a ribasso					900,00
C) + D) Importo totale dell’eventuale proroga					923,845,44
E) Importo dell’eventuale opzione 20% (c.d. quinto d’obbligo ex art. 120, c. 9 D.lgs 36/2023) al netto oneri sicurezza					184.769,09
Valore massimo stimato dell’appalto (A+B) + (C+D) +E					2.032.459,97

L’importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato per la durata del quadriennio contrattuale, pari a € 781.746,40 calcolati sulla base degli elementi meglio precisati nella determina a contrarre e nel Documento di progetto-relazione generale illustrativa. I costi della manodopera sono pertanto stimati per un importo pari ad € 1.563.492,80 in riferimento alla durata contrattuale massima dell’appalto (quattro anni + quattro anni).

I costi della manodopera non sono ribassabili se non per dimostrate ragioni attinenti ad una più efficiente organizzazione aziendale o a condizioni fiscali o contributive di maggior favore che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

Le condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell’appalto sono indicate all’articolo 19 del Capitolato speciale d’appalto, in applicazione dell’art. 32 co. 1 della l.p. n. 2/2016

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 – 38122 Trento – T +39 0461 495111 – www.provincia.tn.it – C.F. e P. IVA 00337460224

e di quanto disposto dalla Giunta Provinciale con deliberazione n. 251 di data 24/02/2026 recante *“Attuazione dell’art. 32 comma 1 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 – Promozione della qualità del lavoro nei contratti pubblici attraverso l’individuazione della contrattazione collettiva di riferimento e relative condizioni economico-normative minime da applicare al personale impiegato nell’esecuzione dei contratti”*.

L’importo complessivo è al netto di Iva.

L’appalto è finanziato con fondi propri dell’ente che ha delegato la procedura.

3.1. DURATA

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 4 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all’articolo 120, comma 11, del Codice appalti. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

3.2. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati automaticamente, nella misura dell’ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire. Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi trova applicazione l’Indice dei Prezzi alla Produzione dei Servizi PPS ATECO/ECOICOP [812] al 25% e l’Indice delle Retribuzioni Contrattuali Orarie IR ATECO/ECOICOP [812] al 75%, di cui all’art. 10 comma 1 lett. b) dell’Allegato II.2bis al D.Lgs. n. 36/2023, secondo quanto previsto dall’articolo 8bis del Capitolato speciale d’appalto - parte amministrativa, allegato al presente disciplinare.

Al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva indicate al primo capoverso, si applica la revisione dei prezzi anche ai subcontratti comunicati alla stazione appaltante.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto: la stazione appaltante si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a quattro (4) anni ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. L’importo stimato di tale opzione è pari a **€ 922.945,44**, al netto di Iva. L’esercizio di tale facoltà è comunicato all’appaltatore almeno tre mesi prima della scadenza del contratto.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l’appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Il **valore globale stimato** dell’appalto è pari ad **€ 2.032.459,97** al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, come indicato nella tabella 1.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite le proprie consorziate sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2, lett. b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre.

È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice che ha designato una consorziata esecutrice la quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro **10 giorni**, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non

siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente paragrafo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25 del presente disciplinare.

Nella domanda di partecipazione, gli operatori economici acconsentono al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196.

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) e d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutrice/consorziate, avente i requisiti di cui i consorzi si avvalgono, interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti che, al momento della presentazione dell'offerta, non caricano nel FVOE (ove non sia già presente), copia dell'ultimo **rapporto periodico sulla situazione del personale** maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto o di concessione la **relazione** di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto-legge n. 77 del 2021 o di cui all'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.3 del Codice.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE), fatto salvo quanto previsto nel paragrafo 25 del presente disciplinare.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

In un'ottica di accelerazione della procedura di affidamento per il perseguimento del risultato, si invitano i concorrenti a caricare in via anticipata nella piattaforma Contracta la documentazione a comprova dei requisiti di ordine speciale di cui al presente paragrafo e a comprova dell'offerta tecnica, come indicata nel documento "Parametri e criteri di valutazione dell'offerta" laddove la medesima non sia reperibile tramite FVOE e non acquisibile d'ufficio da altri soggetti pubblici.

Si rammenta che al concorrente nei confronti del quale verrà disposta la proposta di aggiudicazione, qualora non vi abbia già provveduto in sede di partecipazione alla gara, sarà richiesto di produrre la medesima documentazione tramite il FVOE entro il termine indicato dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 92 del Codice dei Contratti pubblici, compreso tra **5 e 10 giorni** dal ricevimento della richiesta.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a)** Iscrizione nel **Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane** per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale la dichiarazione, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11, nonché i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

- b)** Iscrizione al Registro delle Imprese o Albo Provinciale delle Imprese Artigiane ai sensi della l. 25 gennaio 1994, n. 82 e del d.m. 7 luglio 1997, n. 274 con appartenenza almeno alla **fascia di classificazione "C" o superiore** di cui all'art. 3 del citato decreto (per l'operatore economico di altro stato membro, non residente in Italia, l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice).

Per la comprova di tale requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso

Provincia autonoma di Trento

di pubbliche amministrazioni, previa eventuale indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti. Per gli operatori economici stranieri la richiesta sarà effettuata direttamente all'operatore economico.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Non previsti.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara di servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto, di importo minimo complessivo almeno pari a € **1.400.000,00**-. Per servizi analoghi s'intendono i servizi di pulizia e sanificazione ambientale in strutture residenziali socio-assistenziali e/o strutture sanitarie sia pubbliche che private quali, ospedali, APSP/RSA, case di cura, cliniche.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) del presente disciplinare, deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica;

Il requisito relativo all'iscrizione di cui al paragrafo 6.1 lett. b) del presente disciplinare deve essere posseduto dall'esecutore. In particolare, tutti i soggetti suindicati devono essere in possesso di iscrizioni in fasce di classificazione tali che la somma dei singoli importi di classificazione risulti pari o superiore all'importo della fascia di classificazione **"C"**. È fatto obbligo a ciascun operatore economico riunito o consorziato di assumere l'esecuzione del servizio in misura non superiore al requisito di idoneità posseduto, pena l'esclusione e ciò anche nel caso in cui il raggruppamento o consorzio nel suo insieme sia in possesso del requisito sufficiente per l'esecuzione dell'intera prestazione.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Non previsti.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 6.3 del presente disciplinare richiesto in relazione alla prestazione di pulizia di servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati: il raggruppamento nel

Provincia autonoma di Trento

suo insieme deve disporre del requisito di capacità tecnico-professionale nella misura richiesta all'impresa singola, fermo restando che **ciascuna impresa aderente** deve possedere il requisito stesso nella misura **almeno pari al 10% dell'importo richiesto all'impresa singola**.

Tale richiesta di capacità minime si impone in considerazione della peculiarità del servizio che viene erogato in struttura socio-sanitaria che necessita di particolare competenza nello svolgimento dell'attività di sanificazione per garantire la sicurezza dell'utenza e degli operatori e soprattutto la continuità dell'erogazione del servizio: da ciò la necessità che ciascuna impresa aderente all'ATI dimostri un minimo di capacità professionale tale da garantire lo svolgimento del servizio alla stessa affidato con gli standard di qualità necessari.

È fatto obbligo a ciascun operatore economico riunito o consorziato di assumere **l'esecuzione del servizio in misura non superiore al requisito di idoneità e al requisito di capacità tecnica e professionale posseduti**, pena l'esclusione e ciò anche nel caso in cui il raggruppamento o consorzio nel suo insieme sia in possesso dei requisiti sufficienti per l'esecuzione dell'intera prestazione.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al paragrafo 6.1. lett. a) del presente disciplinare deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici.

b) Il requisito relativo alla fascia di iscrizione di cui al paragrafo 6.1 lett. b) del presente disciplinare deve essere posseduto dal consorzio esecutore o dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Ai sensi dell'articolo 67 comma 5 del Codice come modificato con legge 11 marzo 2026, n. 34, i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice possono partecipare alla procedura di gara fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e dell'art. 67, commi 1 e 3, del Codice, utilizzando i requisiti propri ovvero fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al paragrafo 6 del presente disciplinare e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'impresa ausiliaria mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nel caso di avvalimento finalizzato a migliorare l'offerta, l'impresa ausiliata e l'impresa ausiliaria non possono partecipare alla stessa gara, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che

Provincia autonoma di Trento

l'impresa ausiliaria non dimostri, facendo ricorso ad idoneo supporto documentale, che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 104 comma 12 del Codice, la stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tale fine il termine, non prorogabile di **10 giorni**.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un'impresa ausiliaria per comprovare il possesso del requisito di cui al paragrafo 6.1 lett.b) (iscrizione alla fascia di classificazione "**C**" o superiore) del presente disciplinare solo se l'impresa ausiliaria esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'impresa ausiliaria agisce in qualità di subappaltatore.

L'impresa ausiliaria deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento (così come indicate nel contratto di avvalimento).

Le dichiarazioni dell'ausiliaria sono allegate alla domanda di partecipazione.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, anche misto e allega all'offerta tecnica il contratto di avvalimento premiale.

Il contratto di avvalimento, anche premiale e misto, deve essere **nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti**.

Qualora per l'impresa ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro **10 giorni** decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'impresa ausiliaria si sia resa responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'impresa ausiliaria per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un'altra impresa ausiliaria nel termine di **10 giorni**, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 119 d. lgs. 36/2023 e dell'art. 17 del capitolato speciale di appalto - parte amministrativa, qualora il concorrente intenda, in caso di aggiudicazione, affidare in subappalto o concedere in cottimo parte delle prestazioni oggetto della gara, deve dichiarare come indicato all'interno del DGUE (parte II, lettera D) le parti delle prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Provincia autonoma di Trento

Non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Nella domanda di partecipazione il concorrente si impegna a subappaltare alle piccole e medie imprese una quota non inferiore al 20% delle prestazioni che intende subappaltare, oppure una quota inferiore, dandone nel caso adeguata motivazione con riferimento all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Non è ammesso, ai sensi del comma 17 dell'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023, il **subappalto a cascata** poiché, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, l'A.P.S.P. ha la necessità di rafforzare il controllo delle attività dell'operatore economico all'interno della struttura, garantendo una maggiore armonizzazione del lavoro ed evitando la presenza di più interlocutori, come specificatamente indicato nel provvedimento a contrarre.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

In applicazione dell'art. 32, comma 1, della Legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 251 di data 24 febbraio 2026, al personale impiegato nell'esecuzione della prestazione si applica il CCNL (ed eventuale CCPL integrativo provinciale) di riferimento indicato all'art. 19 del Capitolato speciale d'appalto - parte amministrativa. E' consentita l'applicazione di CCNL (e CCPL ove esistente) diverso da quello di riferimento purché compreso tra quelli di settore e il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto di affidamento; in tal caso, è comunque applicato quanto disposto dalla citata deliberazione della Giunta provinciale n. 251/2026 e riportato nel sopra richiamato art. 19 del Capitolato speciale di appalto - parte amministrativa in merito alle tutele ivi previste da riconoscere ai lavoratori.

A tale fine è richiesto all'operatore economico di rendere la dichiarazione di impegno di cui al punto 9.2 della domanda di partecipazione.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 comma 2, lett. b) e c) e nel caso di consorzi di cui all'art. 65, comma 2 lett. d) del Codice se il consorzio stabile non esegue in proprio, la suindicata dichiarazione dovrà essere resa dal consorzio per conto delle consorziate esecutrici.

In caso di raggruppamenti e consorzi ordinari la dichiarazione è resa da ciascuno dei componenti.

La richiesta riportata nella Piattaforma di indicazione nella *"Busta economica"* di un valore nel campo *"CCNL"*, discende da vincoli imposti a seguito dell'aggiornamento della Piattaforma dei Contratti Pubblici (PCP). A tal fine potrà essere indicato il medesimo sottosettore riportato dall'Amministrazione, tenuto conto che l'unica dichiarazione di impegno vincolante è quella di cui al punto 9.2 della domanda di partecipazione, in applicazione della normativa provinciale.

Ai sensi dell'art. 32, comma 2 e segg., della L.p. 2/2016 trova applicazione la clausola sociale richiamata all'articolo 20 del Capitolato speciale d'appalto - parte amministrativa, in applicazione dell'art. 32, comma 1, della L.p. n. 2/2016. L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nella documentazione di gara del paragrafo 2.1. del presente disciplinare, specificatamente sub 2.2.4) *"Tabella elenco personale attualmente impiegato"*.

Si richiamano in proposito l'obbligo dichiarativo di cui al punto 9.2 della domanda di partecipazione e le previsioni di cui al paragrafo 24 del presente disciplinare

Si applica altresì la clausola sociale di cui all'art. 32, comma 3, della L.p. 2/2016 in materia di impiego di lavoratori svantaggiati come richiamata all'articolo 21 del sopra citato Capitolato speciale d'appalto - parte amministrativa.

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

- una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione giovanile,

- una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie di occupazione femminile, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali [calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309 e delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 8, dell'allegato II.3 al codice].

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

Per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, ai sensi dell'articolo 113 del Codice:

- si informa che, ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'appaltatore (e all'eventuale subappaltatore), in fase esecutiva del contratto troverà applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correttezza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione (approvato con D.P.P. 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg.) e dalla disciplina attuativa;

- si rammenta inoltre che, ai sensi dell'art. 57 del Codice, trova applicazione il DM 51 del 29 gennaio 2021 (GURI n. 42 del 19 febbraio 2021) - Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, **a pena di esclusione**, da una garanzia provvisoria pari al 2% e precisamente di importo pari a **€ 40.649,20**, costituita in data certa anteriore al termine di presentazione delle offerte, resa a favore della presente stazione appaltante e sottoscritta da un soggetto legittimato a rilasciare la garanzia e ad impegnare il concorrente. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

A) La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente; a tal fine il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente tramite pagoPA – il nodo nazionale dei pagamenti elettronici – collegandosi all'indirizzo mypay.provincia.tn.it, scegliendo, nella sezione *“Altre tipologie di pagamento”*, l'ente *“A.P.S.P. Città di Riva”* e successivamente selezionando dall'elenco delle tipologie di pagamento, la voce *“Deposito cauzionale”*.

Il sito mypay.provincia.tn.it consente quindi di:

- effettuare il pagamento direttamente on line, scegliendo il canale di pagamento preferito

oppure

- preparare un avviso di pagamento pagoPA che potrà essere pagato presso gli sportelli bancari, i circuiti Sisal e Lottomatica (tabaccai) o presso gli altri sportelli abilitati a PagoPA.

Le indicazioni operative per effettuare i pagamenti elettronici sono consultabili alla pagina pagopa.provincia.tn.it

In caso di cauzione il concorrente deve inserire sulla PAD il documento che attesti l'avvenuto versamento mediante il sistema PagoPA. Il documento deve indicare il nominativo dell'operatore economico che ha operato il versamento stesso.

B) La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'[articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385](#), che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie, seguendo le indicazioni fornite nella Comunicazione congiunta della Banca D'Italia, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione pubblicata il 18 luglio 2025 e consultabile al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/news.garanzie.finanziarie.18.07.2025>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita in tutte le fasi mediante ricorso ad una piattaforma, operante con tecnologie basate su registri distribuiti o su registri elettronici, conforme alle caratteristiche stabilite dall'AglID;
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente;

indicando nella domanda le modalità di verifica messe a disposizione dall'emittente medesimo.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del **soggetto garantito, A.P.S.P. "Città di Riva", Via Ardaro – Riva del Garda (TN), PEC: apsp.cittadiriva@registerpec.it - C.F./P.IVA 02086810229**;
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per **270 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 – 38122 Trento – T +39 0461 495111 – www.provincia.tn.it – C.F. e P. IVA 00337460224

3. l'operatività della stessa entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

f) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 (centootanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'articolo 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del **30%** in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie **UNI CEI ISO 9000**. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c) e d) del Codice se il consorzio o almeno una delle imprese consorziate sia in possesso della certificazione.
- b. Riduzione del **50%** in caso di partecipazione di **micro, piccole e medie imprese** e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).
- c. Riduzione del **10%** cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie:
 - gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche operanti con tecnologie basate su registri distribuiti;
 - verificabili telematicamente sul sito internet dell'emittente.
- d. Riduzione di un ulteriore **10%** in caso di possesso della certificazione **UNI EN ISO 14001 "Sistema di Gestione Ambientale"**. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:
 - per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;
 - per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8, del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

Qualora, ai fini della riduzione pari al 50% di cui alla precedente lett. b), il concorrente dichiara nel DGUE di essere una micro, piccola e media impresa, è facoltà dello stesso presentare, tra la documentazione amministrativa, il prospetto (Allegato D), con il quale dichiara gli elementi utili ai fini della definizione delle dimensioni dell'impresa, nel rispetto di quanto previsto dalla Raccomandazione dd. 6 maggio 2023, n. 2003/361/CE. In caso contrario, tale prospetto sarà richiesto dall'Amministrazione ai fini dell'eventuale aggiudicazione.

11. SOPRALLUOGO

Il sopralluogo presso i locali dell'A.P.S.P. "Città di Riva" sita **Via Ardaro – Riva del Garda (TN)**, **PEC: apsp.cittadiriva@registerpec.it** - **C.F./P.IVA 02086810229** è **obbligatorio**. Il sopralluogo si rende necessario per le motivazioni esplicitate nel provvedimento a contrarre.

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 – 38122 Trento – T +39 0461 495111 – www.provincia.tn.it – C.F. e P. IVA 00337460224

La mancata effettuazione del sopralluogo determina l'inammissibilità dell'offerta.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato previo appuntamento da concordare direttamente con il RUP dell'A.P.S.P. . "Città di Riva" sita Via Ardaro – Riva del Garda (TN), dott. Davide Preti.

La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a mezzo **PEC: apsp.cittadiriva@registerpec.it**. e deve riportare i seguenti dati dell'operatore economico: nominativo del concorrente; recapito indirizzo e-mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Si invita a formulare la richiesta di sopralluogo **non oltre 7 giorni antecedenti** il termine di presentazione dell'offerta.

Data, ora e luogo del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno **5 giorni** di anticipo. Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 165,00** secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 524 del 22 dicembre 2025 o successiva delibera pubblicata al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>.

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta.

Il pagamento è verificato prima della valutazione dell'offerta, anche in caso di inversione procedimentale. Qualora il pagamento non risulti dal sistema, la stazione appaltante può richiedere, mediante soccorso istruttorio, la regolarizzazione del pagamento. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara. A titolo collaborativo si chiede comunque al concorrente di caricare nella Piattaforma la ricevuta di pagamento.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la PAD secondo le modalità illustrate di seguito e specificatamente indicate nel [Manuale "Presentazione di una offerta"](#) e nel presente disciplinare di gara.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e tutta la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire a pena di irricevibilità entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14 luglio 2026.

La PAD non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla PAD.

Le operazioni di inserimento sulla PAD di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della PAD si applica quanto previsto al paragrafo 1.1 del presente disciplinare.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di 100 MB per singolo file o cartella compressa. La PAD accetta esclusivamente file con i formati .pdf, .p7m (e nei casi consentiti dalla PAD file compressi .7z, .rar, .zip). I formati dei file supportati sono indicati a sistema.

13.1. REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere effettuata mediante la Piattaforma, secondo le modalità esplicitate nel [Manuale "Presentazione di una offerta"](#), accessibili dal sito indicato al paragrafo 1.1 del presente disciplinare. **Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura riportata nel suddetto Manuale, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata.**

Al fine di presentare l'offerta, i concorrenti **devono caricare a sistema, debitamente firmati digitalmente, i documenti richiesti ai successivi paragrafi 15, 16 e 17.**

L'“OFFERTA” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;
- B – Offerta tecnica;
- C – Offerta economica.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente notifica del corretto recepimento della documentazione inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato in sede di registrazione. La PAD consente al concorrente, accedendo alla propria area riservata nella apposita funzione “Offerte”, di visualizzare l'avvenuta

Provincia autonoma di Trento

trasmissione dell'offerta.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati. A tal fine si rinvia alle istruzioni previste nel manuale *"Partecipazione in forma associata"*.

Le dichiarazioni possono essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella PAD.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana; se presentata in lingua diversa dall'italiano deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana o da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per **270 giorni** dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

L'operatore economico ha facoltà di presentare, tramite la Piattaforma, offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero di ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviarne una nuova, né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

Fino al giorno fissato per l'apertura delle offerte tecniche o economiche, l'operatore economico può effettuare, tramite la PAD, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto rispettivamente nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 – 38122 Trento – T +39 0461 495111 – www.provincia.tn.it – C.F. e P. IVA 00337460224

- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;
- il non corretto ammontare della garanzia provvisoria;
- l'erronea indicazione del beneficiario della garanzia provvisoria che non comporti la costituzione di una nuova polizza;
- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria e, in caso di avvalimento premiale, laddove partecipino alla stessa gara sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, la mancata presentazione nel FVOE di adeguata documentazione idonea a dimostrare che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 13.1 del presente disciplinare.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;
- la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Inoltre, si rappresenta che:

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché il rapporto sia stato redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- è sanabile l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui al paragrafo 9 del presente disciplinare a condizione che tale impegno sia stato formalizzato prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte e pertanto comprovabile con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un termine **non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni**, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere, nonché la sezione della PAD dove deve essere inserita la documentazione richiesta (SEZIONE COMUNICAZIONI RICEVUTE>CREA LA RISPOSTA).

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione

Provincia autonoma di Trento

presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato **non inferiore a 5 giorni e non superiore a 10 giorni**. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le dichiarazioni/documentazioni richieste ai successivi punti del presente paragrafo, dovranno essere compilate e/o caricate a sistema secondo le modalità indicate nei Manuali di utilizzo della PAD.

1. domanda di partecipazione (Allegato A1);
2. DGUE strutturato sulla Piattaforma;
3. eventuale procura;
4. garanzia provvisoria;
5. documentazione in caso di avvalimento di cui al successivo paragrafo 15.4;
6. documentazione per i soggetti associati di cui al successivo paragrafo 15.5;
7. a titolo collaborativo, la ricevuta attestante il pagamento del contributo a favore dell'ANAC;
8. eventuale, nel caso di micro, piccole e medie imprese, dichiarazione sulla dimensione aziendale (Allegato D);
9. ai fini acceleratori, la documentazione a comprova dei requisiti di ordine speciale, come indicata ai paragrafi 6 e 18.1 del presente disciplinare, laddove la medesima non sia reperibile tramite FVOE e non acquisibile d'ufficio da altri soggetti pubblici.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato A1.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica la consorziata per il quale concorre alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del Decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è

Provincia autonoma di Trento

sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da € 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Nella domanda di partecipazione, il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del Decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DICHIARAZIONI DA RENDERE NEL DGUE

Ai sensi dell'art. 91 del Codice, il concorrente compila e carica sulla Piattaforma il Documento di gara unico europeo, secondo le modalità previste dal Manuale *"Guida alla compilazione del DGUE strutturato"*.

Ai sensi dell'art. 100, comma 11, del Codice, come modificato dal D.Lgs. 209/2024, nelle more dell'adeguamento del modello DGUE strutturato in Piattaforma, la dicitura *"Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a tre anni e ammettere un'esperienza che risale a più di tre anni prima"* riportata nella Parte IV – criteri di selezione, sezione C del medesimo DGUE deve intendersi riferita agli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, conformemente a quanto indicato al paragrafo 6.3 lett. b) del presente disciplinare.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo

Provincia autonoma di Trento

94, commi 1 e 2, del Codice sono rese dall'operatore economico nel DGUE, redatto digitalmente a sistema, in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al paragrafo precedente del presente disciplinare.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del Codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti, fatta eccezione per la fattispecie di cui all'articolo 98, comma 3, lett. e), per la quale va resa soltanto in caso di accertamento definitivo della violazione.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Per le modalità di redazione e presentazione del DGUE strutturato da parte dei soggetti plurimi, per il caso di avvalimento e per le imprese esecutrici, si rinvia al manuale *"Partecipazione in forma associata"*. Si ricorda che, ricorrendo tali casi, è necessario che tutti gli operatori economici partecipanti siano preventivamente registrati sulla Piattaforma, con le modalità di cui al paragrafo 1.3. *"Registrazione alla Piattaforma"*.

Il Documento di gara unico europeo deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dalle consorziate per conto delle quali il consorzio concorre.

L'operatore economico carica, inoltre, il Documento di gara unico europeo per ciascuna ausiliaria, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avvalimento.

15.4. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 – 38122 Trento – T +39 0461 495111 – www.provincia.tn.it – C.F. e P. IVA 00337460224

1. il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
2. la dichiarazione di avalimento;
3. il contratto di avalimento, anche misto;
4. il DGUE dell'ausiliario.

Inoltre, il concorrente, in relazione all'impresa ausiliaria, al momento della presentazione dell'offerta, carica nel FVOE:

- *(eventuale, in caso di avalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, laddove partecipino alla gara sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione)* documentazione dell'ausiliario idonea a dimostrare che non sussistono collegamenti con l'impresa ausiliata tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale;
- per gli operatori economici ausiliari che occupano oltre cinquanta dipendenti, ove non sia già presente, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Nel caso di avalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.5. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per i consorzi di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), c) e d) del Codice

- DGUE compilato e sottoscritto da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti;
- dichiarazione resa da ciascuna consorziata esecutrice e da ciascuna consorziata che presta i requisiti, attestante:

a) Eventuale in caso di adozione di misure di self-cleaning;

a.1 di avere inserito nel FVOE la relazione che illustra le misure di self cleaning adottate in relazione alle cause di esclusione verificate prima della presentazione della presente domanda e di aver indicato nel DGUE, il riferimento al documento caricato nel FVOE;

(o, in alternativa)

a.2 di essere stato impossibilitato ad adottare misure di self cleaning per i seguenti motivi [indicare le motivazioni] e si impegna ad adottare misure idonee e a comunicare le stesse tempestivamente e comunque prima dell'aggiudicazione;

b) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a concordato preventivo con continuità aziendale]:*

- che il provvedimento di ammissione al concordato è stato emesso il da
- che il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare è stato emesso il da

- c) *[Eventuale, in caso di sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario. La dichiarazione è resa per gli effetti dell'articolo 96, comma 13, del codice]:*
- che è stato emesso il provvedimento (indicare il tipo di provvedimento: sottoposizione a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidamento a custode o amministratore giudiziario o finanziario) in data ... da parte di;
- d) **[solo per i consorzi stabili]** di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- e) di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (singola/associata, in più forme associate, in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio) e come impresa ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta;
- (o, in alternativa)**
- f) di partecipare in più di una forma, *[indicare quali]* e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- (o, in alternativa)**
- g) di avere prestato risorse, in qualità di impresa ausiliaria, al concorrente *[indicare il nominativo]*, che se ne è avvalso ai fini del miglioramento dell'offerta, e inserisce nel FVOE idonea documentazione atta a dimostrare che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese allo stesso centro decisionale;
- h) di prestare il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE, nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 196 del 30 giugno 2003, ai fini della verifica da parte della stazione appaltante del possesso dei requisiti dichiarati.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella PAD secondo le modalità previste nei Manuali di utilizzo della Piattaforma. Specificatamente carica sulla PAD, **a pena di esclusione/a pena di non valutazione**, la documentazione tecnica di cui all'elaborato *"Parametri e criteri di valutazione dell'offerta"* approvato con il provvedimento a contrarre ed allegato sub 4.4) *"Allegato TB"* al presente disciplinare di gara e secondo le modalità in esso previste.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente paragrafo 15.1 e deve contenere la seguente documentazione, a pena di esclusione:

- A) **Relazione tecnica descrittiva dei servizi offerti**;
- B) In caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento, richiesto a pena di esclusione qualora riguardi elementi obbligatori; a pena, invece, di non valutazione qualora riguardi elementi migliorativi facoltativi;
- C) **elenco completo dei prodotti** che il concorrente si impegna ad utilizzare nell'esecuzione del servizio, redatto in conformità a quanto previsto dal d.m. 29 gennaio 2021 e ss.mm.
- D) **dichiarazione in merito all'intenzione di fare, o meno, uso di macchine**, (Paragrafo B, sub b), num. 3 dell'Allegato 2 del D.M. 29 gennaio 2021 e ss.mm.), in caso affermativo, indicare il numero ed il tipo di macchine che si intendono impiegare, la denominazione sociale del produttore, il relativo modello ed allegare le schede tecniche o altra documentazione tecnica da cui si possa evincere la conformità al criterio ambientale.

Si ricorda inoltre che:

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 – 38122 Trento – T +39 0461 495111 – www.provincia.tn.it – C.F. e P. IVA 00337460224

- l'offerta tecnica deve rispettare, pena l'esclusione dalla procedura di gara, le caratteristiche minime stabilite nei documenti di gara, nel rispetto del principio di equivalenza;
- l'operatore economico che intende avanzare richiesta di oscuramento di parte dell'offerta tecnica allega, oltre all'offerta in chiaro, una versione della stessa con oscuramento delle parti che ritiene riservate in quanto costituenti segreti tecnici o commerciali, anche risultanti da scoperte, innovazioni, progetti tutelati da titoli di proprietà industriale, nonché di contenuto altamente tecnologico, unitamente a una dichiarazione firmata contenente le ragioni della richiesta.

Al riguardo resta ferma la valutazione discrezionale della stazione appaltante in ordine alla fondatezza delle motivazioni addotte circa la sussistenza di segreti tecnici commerciali e la facoltà di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Il file/i file che compongono l'offerta tecnica, una volta predisposti dal concorrente, dovranno essere convertiti in formato pdf, secondo le istruzioni caricate sulla piattaforma Contracta (sezione "Atti"), firmati digitalmente e caricati a sistema.

17. OFFERTA ECONOMICA

1. L'operatore economico inserisce la documentazione economica (Documento di sintesi) nella PAD secondo le modalità previste nei manuali di utilizzo della Piattaforma. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 15.1 deve indicare, **a pena di esclusione**, i seguenti elementi:

- a) il prezzo complessivo offerto dal concorrente per il periodo contrattuale, al netto degli oneri della sicurezza, esattamente come risultante dalla casella F27 del modello di offerta economica di cui al successivo punto 2.

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;

Compilare l'offerta secondo le modalità previste al paragrafo 6.3. "*Prodotti*" del Manuale "*Presentazione Offerta Generica*" di utilizzo della Piattaforma.

- b) Gli oneri aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
- c) I costi della manodopera. Nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta.

Nella Busta economica sono riepilogate le informazioni economiche inserite nella sezione Prodotti. Verificate le informazioni, procedere con la firma digitale della busta economica secondo le indicazioni di cui al par. 6.5 "*Busta economica*" del Manuale "*Presentazione Offerta Generica*" di utilizzo della Piattaforma.

2. L'operatore economico dovrà inoltre inserire nella PAD, regolarmente compilato in tutti gli elementi ivi richiesti, **a pena di esclusione**, anche il modello per la presentazione dell'offerta economica (denominato "Allegato C"), approvato con il provvedimento a contrarre ed allegato sub allegato 4.5 "*Allegato TC*" al presente disciplinare di gara e secondo le modalità in esso previste),

Il file/i file che compongono l'offerta economica, una volta predisposti dal concorrente, dovranno essere convertiti in formato pdf, firmati digitalmente e caricati a sistema.

Attenzione: Nel caso di Imprese riunite in raggruppamento temporaneo non ancora costituito, l'Offerta economica dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa raggruppata o suo procuratore.

Comportano l'esclusione dell'offerta:

1. la mancata indicazione del prezzo complessivo offerto;
 2. la mancata indicazione dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di
- Provincia autonoma di Trento**

lavoro;

3. la mancata indicazione dei costi della manodopera;
4. la presentazione di offerte in aumento.

Si precisa che in caso di contrasto tra il prezzo contrattuale offerto indicato nel modello per la presentazione dell'offerta economica di cui al punto 2. e quello risultante a sistema di cui al punto 1., sarà considerato il prezzo offerto risultante dal modello per la presentazione dell'offerta economica.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	85
Offerta economica	15
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Si rinvia integralmente al documento *Parametri e criteri di valutazione dell'offerta* approvato con il provvedimento a contrarre ed allegato sub 4.4) *“Allegato TB”* al presente disciplinare di gara e secondo le modalità in esso previste.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Si rinvia integralmente al documento *“Parametri e criteri di valutazione dell'offerta”*, approvato con il provvedimento a contrarre ed allegato al presente disciplinare di gara e secondo le modalità in esso previste.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Si rinvia integralmente al documento *“Parametri e criteri di valutazione dell'offerta”*, approvato con il provvedimento a contrarre ed allegato al presente disciplinare di gara e secondo le modalità in esso previste.

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La Commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo **aggregativo-compensatore**.

Il punteggio per il concorrente *i-esimo* è dato dalla seguente formula:

$$P_i = \sum_{x=1}^n C_{xi} \cdot P_x$$

dove

P_i = punteggio del concorrente *i-esimo*

C_{xi} = coefficiente criterio di valutazione X per il concorrente *i-esimo*

P_x = ~~i~~ punteggio criterio X

X = 1, 2, ..., n

I riparametrazione. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri e subcriteri, se nel singolo criterio e subcriterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio e subcriterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente. La c.d. "riparametrazione" si applica unicamente ai criteri e subcriteri di natura qualitativa.

II riparametrazione. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Il punteggio tecnico attribuito in relazione a ciascun elemento di valutazione dell'offerta tecnica è arrotondato alla seconda cifra decimale, per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4 e, per eccesso, se la terza cifra decimale è compresa tra 5 e 9.

Terminata l'attribuzione dei punteggi all'offerta tecnica ed economica, si procede, in relazione a ciascuna offerta, al calcolo del punteggio complessivo conseguito dalla singola offerta sommando il punteggio ottenuto per l'offerta tecnica con il punteggio ottenuto per l'offerta economica e sulla base dello stesso alla formazione della graduatoria.

19. COMMISSIONE TECNICA

La **commissione tecnica** è nominata dal Responsabile di procedimento per la fase di affidamento dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero pari a **n. 3 membri**, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi del combinato disposto dell'art. 21, comma 5, della l.p. n. 2/2016 e dell'articolo 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione tecnica e i *curricula* dei componenti saranno pubblicati nel portale "Amministrazione trasparente" del Sistema Informativo dei contratti della Provincia Autonoma di Trento – SICOPAT rinvenibile al link <https://sicopat2.provincia.tn.it/trasparenza-fe/#/page/lista-atti-procedure-page> in corrispondenza della pagina relativa alla presente procedura.

La commissione tecnica è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

La commissione tecnica è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti e fornisce ausilio al soggetto che svolge le funzioni di Responsabile del procedimento per la fase di affidamento nella valutazione della congruità delle offerte tecniche come previsto al successivo paragrafo 23 del presente disciplinare.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione telematica ha luogo il giorno **15 luglio 2026, alle ore 09:30.**

Ogni concorrente ha facoltà di partecipare alla seduta virtuale tramite propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nel Manuale "Seduta virtuale/conversazione". In applicazione di quanto previsto dagli art. 35 e 36 del D.Lgs. 36 del 2023, la seduta virtuale è attivata limitatamente alla conoscenza dei nominativi degli operatori economici partecipanti.

I concorrenti sono informati circa lo stato della procedura in esito ad ogni seduta successiva alla prima.

La PAD consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La PAD garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 – 38122 Trento – T +39 0461 495111 – www.provincia.tn.it – C.F. e P. IVA 00337460224

e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Inversione procedimentale

A fini acceleratori, anche in ragione di quanto previsto dall'art. 17, comma 3, del Codice e dall'allegato I.3, la Stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale.

Con l'inversione procedimentale, si procede preliminarmente, nei confronti di tutti i concorrenti, alla verifica dell'istanza di partecipazione con riferimento alla composizione soggettiva del concorrente e del pagamento del contributo ANAC. Successivamente, si procede alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, ed infine alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni di cui sopra.

In ragione dei vincoli tecnici imposti dalla piattaforma, al fine di rendere possibile l'apertura della busta concernente l'offerta tecnica in seduta e di dare atto della documentazione presentata, nonché al fine del successivo inserimento in Piattaforma dei punteggi assegnati agli operatori economici, il Presidente di gara sulla piattaforma si profilerà fittiziamente anche con il ruolo di Presidente della commissione tecnica, fermo restando che le valutazioni in merito ai contenuti dell'offerta saranno effettuati dalla commissione tecnica.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Presidente della gara, nella prima seduta, sulla base della documentazione presentata a sistema, procede:

- a) a dare atto del numero di offerte che, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, sono pervenute sulla PAD;
- b) ad aprire la busta contenente la documentazione amministrativa, in ragione dei vincoli inderogabili posti dalla Piattaforma telematica, che impongono l'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa prima dell'apertura della busta contenente l'offerta tecnica, anche ai fini della verifica della composizione soggettiva del concorrente, procedendo altresì a verificare l'avvenuto pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione;
- c) ad attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Il Presidente della gara, nella prima seduta, sulla base della documentazione presentata a sistema, procede:

- a) ad aprire a sistema la busta contenente l'offerta tecnica, a dare atto della documentazione presentata, procedendo alla verifica della regolarità della relativa sottoscrizione digitale e della leggibilità, con eventuale attivazione del soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, demandando al competente Servizio gli adempimenti correlati rimettendo ogni valutazione di merito alla commissione tecnica.
- b) a dichiarare chiusa la seduta di gara e a disporre che le offerte tecniche siano trasmesse alla Commissione tecnica, appositamente nominata con provvedimento adottato dal responsabile del procedimento per la fase di affidamento, per la valutazione delle stesse e l'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule indicate nel presente disciplinare;

All'esito delle valutazioni, il Presidente della Commissione tecnica trasmette i verbali delle sedute riservate, contenenti i punteggi assegnati a ciascuna offerta e le eventuali proposte di esclusioni per riscontrate violazioni della documentazione di gara poste a pena di esclusione, alla struttura competente per l'espletamento della procedura di gara.

La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al paragrafo 18.4 del presente disciplinare.

Successivamente, in seduta, il Presidente di gara, preso atto delle valutazioni operate dalla commissione tecnica, dispone le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti e provvede ad inserire in Piattaforma i punteggi conseguiti dalle offerte ammesse e ad invalidare le offerte escluse. Il Presidente di gara non procede all'apertura dell'offerta economica degli operatori economici esclusi.

Al termine delle operazioni di cui sopra la PAD consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

Il Presidente di gara procede all'apertura delle offerte economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18.3 del presente disciplinare e successivamente all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro **10 giorni**. La richiesta è effettuata tramite apposita funzionalità della Piattaforma.

È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga *l'ex aequo*, si procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

Nel caso in cui le offerte con identico punteggio complessivo e identici punteggi parziali siano più di due la richiesta di offerta migliorativa, da effettuarsi nei termini sopra precisati, va presentata a tutti i concorrenti con offerte equivalenti. Ove permanga *l'ex aequo*, si procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria e chi sarà collocato al secondo posto ed eventualmente (in base al numero delle offerte risultanti in *ex aequo*) nei posti successivi.

All'esito delle operazioni di cui sopra, il Presidente di gara, in seduta, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione tecnica o il Presidente di gara ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara nei casi in cui il bando che non abbia previsto espressamente tale possibilità.

23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Presidente di gara, in seduta, procede in relazione al concorrente che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità al presente disciplinare della documentazione amministrativa;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14, se necessario.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro **5 giorni** dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che presentano sia i **punti relativi al prezzo**, sia la somma dei **punti relativi agli altri elementi di valutazione, entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi** previsti dal presente disciplinare di gara. Il calcolo di cui al primo periodo è effettuato ove il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a tre. Ai fini dell'individuazione della soglia di anomalia sarà considerato il punteggio tecnico assegnato al concorrente prima della riparametrazione.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, nonché al fine di valutare l'eventuale dichiarazione attestante la riduzione del numero del personale già impiegato nel precedente appalto che intende assumere secondo quanto indicato ai sensi del numero 9.1 lett. b) della domanda di partecipazione, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, avvalendosi del RUP per il tramite dell'Ufficio gare consortile delle A.P.S.P. di cui all'art. 3 della Convenzione citata nelle Premesse, e, se ritenuto necessario, della commissione tecnica, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità della prima migliore offerta.

In ogni caso viene richiesta al concorrente la presentazione della documentazione idonea a giustificare la riduzione delle assunzioni dichiarata dal concorrente stesso ai fini dell'applicazione della clausola sociale con la dichiarazione di cui al numero 9.1 lett. b) della domanda di partecipazione richiedendo se del caso anche ulteriori chiarimenti al fine di accertarne la compatibilità con le previsioni degli atti di gara e con l'offerta presentata.

Si precisa che tale documentazione e la dichiarazione presentata dall'aggiudicatario in sede di presentazione dell'offerta (punto 9.1 della domanda di partecipazione) costituiscono obbligo contrattuale.

Inoltre, in relazione alle condizioni economico-normative minime da applicare al personale impiegato nell'esecuzione del contratto definite all'articolo 19 del Capitolato speciale d'appalto - parte amministrativa, in applicazione dell'art. 32 co. 1 della l.p. n. 2/2016 e di quanto disposto dalla citata deliberazione della Giunta provinciale n. 251/2026, in sede di verifica dell'anomalia dell'offerta e comunque laddove il costo della manodopera indicato dal concorrente in sede di offerta economica risulti inferiore a quello indicato dall'Amministrazione nelle Premesse del presente disciplinare, si procederà alla relativa verifica e nel contraddittorio potrà essere richiesto al concorrente di presentare debitamente compilata la tabella di calcolo dell'indennità d'appalto disponibile sul sito dell'Amministrazione all'indirizzo <https://contrattipubblici.provincia.tn.it/Documenti-utili/Modulistica-per-gare-altre-stazioni-appaltanti/Tabella-calcolo-indennita-appalto>.

Si rammenta che la tabella costituisce per il concorrente uno strumento di supporto operativo ai fini della formulazione di un'offerta economica coerente con gli impegni da assumere in fase di esecuzione del contratto oltre che per la corretta indicazione del proprio costo della manodopera ai sensi dell'art. 108 co. 9 del Codice.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, previa valutazione della documentazione amministrativa, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP, per il tramite dell'Ufficio gare consortile delle A.P.S.P., richiede al concorrente la

presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

Il RUP, per il tramite dell'Ufficio gare consortile delle A.P.S.P., esamina le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Si rammenta che sarà onere dell'operatore economico allegare alle giustificazioni dell'offerta una dichiarazione firmata contenente le parti delle stesse coperte da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali le stesse costituiscano segreti tecnici o commerciali. A tal fine l'operatore economico dovrà allegare anche una copia delle giustificazioni adeguatamente oscurate nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma la valutazione discrezionale della stazione appaltante in ordine alla fondatezza delle motivazioni addotte circa la sussistenza di segreti tecnici commerciali e la facoltà di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

Il Presidente di gara, in seduta, preso atto delle risultanze dell'istruttoria condotta dal RUP per il tramite dell'Ufficio gare consortile delle A.P.S.P., ove ritenute condivisibili, esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili o non dimostrano il rispetto delle condizioni dettate dall'art. 32 della L.P. n. 2/2016.

25. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

Il Presidente della gara, preso atto delle risultanze dell'istruttoria condotta dal RUP per il tramite dell'Ufficio gare consortile delle A.P.S.P., ove ritenute condivisibili, formula la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta ritenuta congrua.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro **30 giorni** dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

La stazione appaltante si riserva di procedere all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta purché ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

E' sottoposto alla verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del rispetto dei criteri di selezione, il concorrente risultato primo in graduatoria.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro **5 giorni** dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La verifica è effettuata tramite il FVOE.

Al concorrente primo graduato nei confronti del quale è disposta la proposta di aggiudicazione, qualora non vi abbia già provveduto in sede di partecipazione alla gara, è richiesto di produrre tramite FVOE la documentazione: a comprova dei requisiti di partecipazione e, ove previsto, di quanto dichiarato in sede di offerta tecnica, come indicata rispettivamente ai paragrafo 6 e al documento Parametri e criteri di valutazione dell'offerta", entro il termine indicato dall'Amministrazione ai sensi dell'art. 92 del Codice dei Contratti pubblici, compreso tra **5 e 10**

giorni dal ricevimento della richiesta.

Ove il concorrente primo graduato, abbia dichiarato nel DGUE di essere una micro, piccola e media impresa, l'Amministrazione richiederà anche le informazioni riportate nell'*"Allegato D"*, approvato con il provvedimento a contrarre ed allegato sub allegato 4.6 *"Dichiarazione sulla dimensione aziendale"* al presente disciplinare di gara, nel rispetto di quanto previsto dalla Raccomandazione dd. 6 maggio 2023, n. 2003/361/CE, al fine della verifica della veridicità di quanto dichiarato.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, la stazione appaltante si riserva di aggiudicare dopo che sono trascorsi **30 giorni** dalla proposta di aggiudicazione. In tal caso richiede un'autocertificazione all'offerente, resa ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non è stato possibile verificare.

Per le certificazioni che, allo stato, non sono ancora verificabili tramite il fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante procede direttamente alla verifica presso gli Enti certificatori e, decorsi inutilmente **30 giorni** dalla richiesta, si riserva di aggiudicare previa acquisizione di un'autocertificazione dall'operatore economico, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare.

Rimane fermo quanto ulteriormente disposto dal comma 3 bis dell'art. 99 del Codice.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti.

Il contratto è stipulato non prima di **32 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro **60 giorni** dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro **30 giorni** dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

Provincia autonoma di Trento

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

26. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto e i subcontratti sono soggetti agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro **7 giorni** dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del contratto.

27. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa Stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e trasparenza, nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito internet della stazione appaltante rinvenibile al seguente link: <https://www.csarivadelgarda.com-Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta>.

28. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle PAD a decorrere dalla comunicazione digitale dell'aggiudicazione.

A tutti i partecipanti non esclusi in via definitiva sono messi a disposizione, mediante la PAD, l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni che sono stati valutati ai fini dell'aggiudicazione. La disponibilità dei documenti è garantita mediante trasmissione dei medesimi documenti contestualmente alla comunicazione di

aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90 del Codice.

Ai partecipanti collocatisi nei primi cinque posti della graduatoria sono rese disponibili, reciprocamente, le offerte presentate dagli stessi mediante trasmissione delle stesse contestualmente alla comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90 del Codice.

I partecipanti collocatisi oltre il quinto posto della graduatoria possono accedere alle offerte dei concorrenti diversi dal primo presentando apposita istanza ai sensi degli articoli 3 bis e 22 della legge n. 241/90. In caso di accoglimento dell'istanza di accesso, le offerte sono trasmesse agli interessati contestualmente alla comunicazione di accoglimento.

Nel caso in cui sia richiesto l'oscuramento dei giustificativi, le decisioni in ordine all'accoglimento o al rigetto della richiesta sono rese note dal Responsabile del procedimento di affidamento al momento della comunicazione digitale dell'aggiudicazione. Le decisioni di cui sopra possono essere impugnate innanzi al Tribunale amministrativo di competenza nel termine di **10 giorni** dalla comunicazione. Prima del decorso di tale termine le offerte e i giustificativi dei primi cinque classificati sono messi reciprocamente a disposizione, con le modalità suindicate, nella versione oscurata.

Fatti salvi i casi di esclusione di cui all'articolo 35, comma 4, del codice, gli atti della procedura sono resi accessibili ai soggetti che presentino apposita istanza di accesso civico ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14/3/2013, n. 33. L'esercizio del diritto di accesso è differito nei casi indicati al comma 2 dell'articolo 35 del codice.

Ai sensi del disposto dell'art. 35 co. 4 lett. a) del Codice l'operatore economico è tenuto ad indicare nell'offerta tecnica le eventuali informazioni fornite nell'ambito della medesima che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione, segreto tecnico o commerciale.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 36, comma 6 del Codice, qualora la stazione appaltante ritenga insussistenti le ragioni di segretezza evidenziate dai concorrenti ai sensi del suindicato articolo, procederà alla segnalazione all'ANAC, **la quale potrà irrogare una sanzione pecuniaria** nella misura stabilita dall'articolo 222, comma 9, ridotta alla metà nel caso di pagamento entro **30 giorni** dalla contestazione, qualora vi siano reiterati rigetti di istanze di oscuramento.

L'accesso ai documenti contenenti la documentazione amministrativa, le offerte tecniche, economiche ed i giustificativi dei concorrenti sarà consentito solo dopo l'aggiudicazione in applicazione dell'art. 35 del Codice.

In via collaborativa, al fine di non aggravare l'attività dell'Amministrazione nell'espletamento della procedura di affidamento, si invitano gli operatori economici a non produrre in sede di gara documentazione e dati personali eccedenti rispetto a quelli richiesti (quali a titolo esemplificativo documenti di riconoscimento).

29. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il T.R.G.A. di Trento.

30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti, ivi inclusi quelli acquisiti tramite il FVOE, sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare, si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

INFORMATIVA
ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento dell'Unione europea n. 679 del 2016

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 – 38122 Trento – T +39 0461 495111 – www.provincia.tn.it – C.F. e P. IVA 00337460224

Il Regolamento Europeo UE/2016/679 (di seguito il “*Regolamento*”) stabilisce norme relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

In osservanza del principio di trasparenza previsto dagli artt. 5 e 12 del Regolamento, la Provincia autonoma di Trento fornisce le informazioni richieste dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (rispettivamente, raccolta dei dati presso l'interessato e presso terzi).

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Trento (di seguito, il “Titolare”), nella persona del legale rappresentante (Presidente della Provincia in carica), piazza Dante n. 15, 38122 Trento, tel 0461/494602, fax 0461/494603, e-mail direzione generale@provincia.tn.it, pec direzione generale@pec.provincia.tn.it.

Preposto al trattamento è il Dirigente *pro tempore* del Servizio Appalti dell'Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti, i cui dati di contatto sono: indirizzo via Dogana n. 8, 38122 Trento, tel. 0461/496444, fax 0461/496422, e-mail serv.appalti@provincia.tn.it, pec serv.appalti@pec.provincia.tn.it. Il Preposto è anche il soggetto designato per il riscontro all'interessato in caso di esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 – 22 del Regolamento.

I dati di contatto del **Responsabile della protezione dei dati** (RPD), quale soggetto individuato dal titolare per lo svolgimento di funzioni di controllo e di consulenza, sono:

- indirizzo: Piazza Dante n. 15 – 38122 - Trento - tel. 0461.494671

- e-mail: privacy@provincia.tn.it (indicare, nell'oggetto: “*Richiesta intervento RPD ex art. 38 Reg. UE*”).

Il trattamento dei Suoi dati personali sarà improntato al rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, di limitazione della conservazione, in base al quale i dati vanno mantenuti in una forma che consente l'identificazione degli Interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità, salvo casi eccezionali, nonché di minimizzazione, in base al quale possono essere raccolti e trattati soltanto i dati personali pertinenti e non eccedenti alle specifiche finalità del trattamento, in conformità agli artt. 5 e 25 del Regolamento.

1. FONTE DEI DATI PERSONALI

I Suoi dati

- sono stati raccolti, anche per il tramite dell'Ufficio verifiche e gestione elenchi di APAC, presso soggetti esterni quali Autorità giudiziaria, Autorità nazionale anticorruzione – ANAC, Prefetture/Commissariati del Governo, Banca dati nazionale antimafia – Ministero dell'Interno, Agenzia delle entrate, Agenzia del lavoro, INPS, INAIL, Casse previdenziali di appartenza;

- provengono, anche per il tramite dell'Ufficio Controlli di APAC, dalle seguenti fonti accessibili al pubblico: banca dati Camera commercio industria artigianato e agricoltura, banche dati di settore, attestazioni SOA;

- sono stati raccolti presso l'Interessato (Lei medesimo).

2. CATEGORIE DI DATI PERSONALI

I dati personali trattati appartengono alla/e seguente/i categoria/e:

- Dati personali diversi da particolari categorie di dati (c.d. dati comuni) – nome, cognome, denominazione, indirizzi, codice fiscale, P.IVA e i dati di cui alle banche dati presso enti terzi;

- Dati personali relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (c.d. dati giudiziari) – condanne penali e carichi penali pendenti derivanti da casellario giudiziale, provvedimenti giurisdizionali, annotazioni ANAC, anagrafe sanzioni amministrative

3. FINALITÀ DEL TRATTAMENTO E BASE GIURIDICA

Le indichiamo specificamente la **finalità del trattamento** e la **base giuridica** che consente il
Provincia autonoma di Trento

trattamento dei Suoi dati:

per l'**esecuzione di un compito di interesse pubblico / connesso all'esercizio di pubblici poteri** di cui è investito il Titolare (art. 6.1, lett. e), del Regolamento) e, in particolare:

- come centrale di committenza, per gestire procedure di appalto e concessioni ad evidenza pubblica e procedure negoziate, previo confronto concorrenziale tra più operatori economici, per l'acquisizione di lavori e di opere, compresi gli incarichi tecnici e gli affidamenti relativi a lavori in economia con il sistema del cottimo fiduciario, con esclusione dei casi in cui è consentito l'affidamento diretto, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici, tra le quali si riportano i seguenti riferimenti principali: d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici; l.p. 9 marzo 2016, n. 2, di recepimento da parte della Provincia autonoma di Trento delle direttive europee 26 febbraio 2014, n. 2014/23/UE e n. 2014/24/UE; l.p. 10 settembre 1993, n. 26 recante la legge provinciale sui lavori pubblici e relativo regolamento di attuazione; D.P.P. 16 agosto 2023, n. 20-96/Leg recante il Capitolato generale per l'esecuzione di lavori pubblici; art. 36ter 1 Organizzazione delle procedure di realizzazione di opere o di acquisti di beni e forniture della l.p. 19 luglio 1990, n. 23; l.p. 23 marzo 2020 n. 2, recante misure urgenti di sostegno all'emergenza da COVID-19 limitatamente e nei termini ancora applicabili; d.lgs. n. 50 del 2016 limitatamente e nei termini ancora applicabili; art. 39bis della l.p. 16 giugno 2006 n. 3;
- come centrale di committenza, per gestire procedure di appalto ad evidenza pubblica per l'acquisizione di servizi e forniture, escluse quelle finalizzate alla conclusione di convenzioni quadro, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici in precedenza riportate;
- come centrale di committenza, per gestire procedure di gara per l'affidamento di contratti di partenariato pubblico privato, ai sensi e per gli effetti delle norme in materia di contratti pubblici in precedenza riportate.

Il conferimento dei Suoi dati personali è obbligatorio per le finalità di cui sopra e per tutte quelle ausiliarie e connesse (quali, ad esempio, attività di controllo e consultive), in quanto obbligo legale, obbligo contrattuale e in quanto requisito necessario per la conclusione del contratto.

Il rifiuto al conferimento dei dati comporterà l'impossibilità di corrispondere alla richiesta connessa alla specifica finalità e concludere il contratto.

Con riferimento ai dati personali relativi a condanne penali, o a reati, o a connesse misure di sicurezza ex art. 10 del Regolamento, si precisa altresì come il relativo trattamento sia necessario, ai sensi dello stesso art. 9.2, lett. g), del Regolamento, per un motivo di interesse pubblico rilevante ed individuato, tra il resto, dall'art. 2-sexies, comma 2, lett. a (accesso a documenti amministrativi e accesso civico: cfr. d.lgs. n. 36 del 2023; l.p. n. 23 del 1992; d.lgs. n. 33 del 2013; l.p. n. 4 del 2014), e dall'art. 2-octies, comma 3, lett. i (accertamento del requisito di idoneità morale di coloro che intendono partecipare a gare d'appalto: cfr. d.lgs. n. 36 del 2023) del d.lgs. 196/2003.

Con riferimento ai dati personali relativi a condanne penali, reati o connesse misure di sicurezza ex art. 10 del Regolamento, si precisa altresì come il relativo trattamento sia necessario, ai sensi dello stesso art. 9.2, lett. g), del Regolamento, per un motivo di interesse pubblico rilevante

Essendo fondato sulle predette basi, non è quindi necessario il Suo consenso al trattamento di tali dati personali.

4. MODALITÀ DEL TRATTAMENTO

Il trattamento sarà effettuato:

- con modalità cartacee e con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati stessi.

I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, dal personale dipendente debitamente istruito e, in particolare, da Preposti al trattamento (Dirigenti), appositamente nominati, nonché da Addetti al trattamento dei dati, specificamente autorizzati.

Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 – 38122 Trento – T +39 0461 495111 – www.provincia.tn.it – C.F. e P. IVA 00337460224

strumentali (fornitori di servizi e assistenza informatici) per il Titolare, che prestano adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento.

Nello specifico per le attività connesse con l'uso della piattaforma telematica di e-procurement (SAP SRM per gare pubblicate entro il 31 dicembre 2023 e CONTRACTA per gare pubblicate dal 1 gennaio 2024), il responsabile del trattamento dei suoi dati è Trentino Digitale S.p.A., con sede in Trento via Gilli n. 2, tel 0461/800111, email tndigit@tndigit.it, pec pectndigit@pec.tndigit.it, nominato responsabile esterno.

5. PROCESSI DECISIONALI AUTOMATIZZATI E PROFILAZIONE

E' esclusa l'esistenza di un processo decisionale basato su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione.

6. COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI (CATEGORIE DI DESTINATARI)

La informiamo che i Suoi dati saranno comunicati ai seguenti destinatari:

- a) soggetti pubblici in favore dei quali è espletata la procedura di gara in quanto requisito necessario per la conclusione del contratto; operatori economici partecipanti alle procedure e controinteressati, per l'adempimento di un obbligo legale (ai sensi del d.lgs. n. 36 del 2023, della l.p. n. 23 del 1992 e della l.p. n. 2 del 2016);
- b) enti terzi presso i quali sono stati raccolti i dati e soggetti pubblici interpellati nell'ambito delle verifiche inerenti ai procedimenti di competenza del Servizio Appalti, anche per il tramite dell'Ufficio Controlli di APAC, compresa la nomina delle Commissioni tecniche, per l'adempimento di un obbligo legale o contrattuale o, ancora, in quanto requisito necessario per la conclusione del contratto (a mente, oltre che delle norme di cui al precedente par. 3, del D.P.P. 8 ottobre 2013, n. 27-129/Leg);
- c) ANAC, Procura della Repubblica competente, Guardia di Finanza, Collegio degli Ispettori, qualora si verificasse la relativa fattispecie, per l'adempimento di un obbligo legale (ai sensi del d.lgs. n. 36 del 2023 e della l.p. n. 26 del 1993).

I Suoi dati personali:

fermo il divieto di diffusione dei dati relativi alla salute (oltre che di quelli genetici e biometrici), saranno diffusi ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di pubblicità, trasparenza e anticorruzione, in particolare di cui al d.lgs. n. 36 del 2023, al d.lgs. n. 33 del 2013, alla l.p. n. 4 del 2014 e alla l.p. n. 2 del 2016.

7. TRASFERIMENTO *EXTRA* UE

I dati personali non saranno trasferiti fuori dall'Unione Europea.

8. PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Le comunichiamo che il periodo di conservazione dei Suoi dati personali ha un termine di conservazione illimitato decorrente dalla raccolta dei dati stessi, come previsto nel "Piano di conservazione" allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2057 del 19 dicembre 2025 recante: "Protocollo informatico trentino (P.I.Tre.): approvazione del Manuale di gestione".

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare, per tramite del sopraindicato preposto, i diritti previsti dal Regolamento.

In base a tale normativa Lei potrà:

- chiedere l'accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (**art. 15 Regolamento**);
- qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l'integrazione (**art. 16 Regolamento**);

Provincia autonoma di Trento

Sede Centrale: Piazza Dante, 15 – 38122 Trento – T +39 0461 495111 – www.provincia.tn.it – C.F. e P. IVA 00337460224

- se ricorrono i presupposti normativi, richiederne la cancellazione (**art. 17 Regolamento**), o esercitare il diritto di limitazione (**art. 18 Regolamento**);
- se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (compresa l'eventuale profilazione) in qualsiasi momento, per motivi connessi alla Sua situazione particolare (**art. 21 Regolamento**).

Ai sensi dell'**art. 19 del Regolamento**, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il Titolare comunica a ciascuno degli eventuali destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le rettifiche, o cancellazioni, o limitazioni del trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.

In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

IL DIRIGENTE

- dott. Silvano Librera -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle Linee guida AgID (artt. 3 bis, c. 4 bis, e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

RP/NR

Allegati: c.s.